



COMUNE DI SEMINARA


Provincia di Reggio Calabria

Tel. 0966.317004 – Fax 0966.317560 – C.F. 82001190808 – P.I. 1239050808

Email: affari_generali@comune.seminara.rc.it

REGOLAMENTO ***PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E*** ***L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN*** ***ECONOMIA***

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30-12-2010



INDICE

CAPO I - SCOPO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Modalità d'esecuzione delle spese in economia*
- Art. 3 - Esecuzione in amministrazione diretta*
- Art. 4 - Esecuzione mediante cottimo finanziario*

CAPO II - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 5 - Condizioni per procedere a lavori in economia*
- Art. 6 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza*
- Art. 7 - Tipologie di lavori da eseguire in economia*
- Art. 8 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia*
- Art. 9 - Affidamento lavori in economia mediante cottimo fiduciario*
- Art. 10 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta*
- Art. 11 - Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori*
- Art. 12 - Occupazione d'urgenza ed espropriazione*

CAPO III - FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 13 - Tipologia di servizi e provviste in economia*
- Art. 14 - Condizioni per procedere a forniture e/o servizi in economia*
- Art. 15 - I servizi di progettazione*

NORME GENERALI

- Art. 16 - Somme a disposizione in progetto*
- Art. 17 - Liquidazione lavori, fornitura e servizi in economia*
- Art. 18 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili*
- Art. 19 - Disposizioni speciali per i beni e servizi convenzionati con categorie protette*
- Art. 20 - Servizi Legali*
- Art. 21 - Disposizioni speciali per le spese di rappresentanza*
- Art. 22 - Ulteriori applicazioni del regolamento*
- Art. 23 - Garanzie*
- Art. 24 - Normativa antimafia*
- Art. 25 - Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi*
- Art. 26 - Entrata in vigore*

CAPO I
CAPO I - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Modalità dell'esecuzione delle spese in economia

1. Le acquisizioni in economia dei beni, servizi, lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento.
3. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 3
Esecuzione in amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Art. 4
Esecuzione mediante cottimo finanziario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

CAPO II - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 5

Condizioni per procedure a lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 100.000,00 nei limiti appresso indicati:

- a) sino a € 5.000,00 senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con emissione di lettera-contratto o buono d'ordine del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione da parte della ditta affidataria o atto idoneo mediante le forme degli usi commerciali vigenti;
- b) oltre il limite di cui alla lettera a) e per importi inferiori a € 40.000,00 senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con deliberazione del responsabile del procedimento, a ditta di fiducia ed accettazione dalla ditta affidataria;
- c) oltre il limite di cui al presente punto b) e fino al limite di € 100.000,00 mediante affidamento, con determinazione del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

2. L'affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso offerto, sia sull'importo a base d'asta, sia con offerta a prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità prezzo, etc. In tali casi il criterio adottato dovrà essere fissato nella determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d'invito. In ogni caso le richieste di preventivo o di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione dei lavori, i tempi di esecuzione, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove si svolgeranno i lavori, l'impegno di spesa etc. La procedura negoziata si conclude con una relazione del responsabile del procedimento nella quale saranno indicate le fasi della trattativa, i nominativi delle ditte invitate, le motivazioni per cui l'offerta prescelta risulta più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo.

3. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.

Art. 6

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata alla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo

incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale sopra indicato, la immediata esecuzione dei lavori fino al limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede per come previsto dalla normativa vigente. Il responsabile del procedimento o tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

3. I lavori di somma urgenza di cui al presente articolo del regolamento sono, in via esemplificativa e non esaustiva, riassunti nelle principali categorie di intervento:

- a) Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b) Riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina manufatti, etc.;
- c) Manutenzione delle strade comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali e quant'altro necessario a tutelare la pubblica incolumità;
- d) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- e) Manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- f) Manutenzione di cimiteri;
- g) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del sindaco e dei responsabili del servizio, interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

- h) Nonché provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
4. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
5. Il responsabile del servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 7

Tipologie di lavori da eseguire in economia

I lavori eseguibili in economia, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, sono le seguenti:

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
- b) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 100.000,00;
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 8

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori indicati al precedente art. 7 nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisi o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 9

Affidamento lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Quando i lavori sono effettuati a mezzo di cottimo fiduciario, per come dal precedente art. 4, qualora l'importo sia superiore a € 20.000,00 si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica Amministrativa, mentre per importi inferiori l'affidamento del cottimo

dovrà essere formalizzato mediante scrittura privata, nelle forme previste dall'art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, che dovrà indicare:

- a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) I prezzi unitari per lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) Le condizioni di esecuzione;
 - d) Il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e di diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del contratto;
- L'atto di cottimo è sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento.

2. Nel suddetto contratto, redatto in bollo e che sarà assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, si farà risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'assicurazione, assistenza e previdenza degli operai ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

3. Ogni lavoro da eseguirsi in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino all'importo massimo consentito, dovrà essere preventivamente deliberato con atto di indirizzo della Giunta Comunale in base ad un progetto che, di norma, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- a) Relazione tecnica;
- b) Computo metrico estimativo;
- c) Elenco prezzi unitari;
- d) Elaborati grafici;
- e) Foglio condizioni.

4. Salvo il caso del ricorso a procedure d'urgenza, ai piani annuali è allegato l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione.

Art. 10

Modalità di esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) Il funzionario responsabile provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, nel rispetto delle direttive fissate dalla Giunta Comunale. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori lo stesso funzionario utilizza il personale in servizio nell'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza;
- b) L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

- c) Effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le altre procedure previste dal presente regolamento.

Art. 11

Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori

1. I lavori in economia saranno contabilizzati:
 - a) Se eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, per importi fino a € 100.000,00 l'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto e certificati di pagamento emessi dal responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale e il certificato di regolare esecuzione;
 - b) Se eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, per importi maggiori di € 100.000,00 fino a € 200.000,00 con tutte le procedure previste per i lavori eseguiti in appalto;
 - c) Se eseguiti con il sistema detto in amministrazione diretta, dovranno risultare da apposite liste settimanali per operai, noli, materiali e mezzi d'opera impiegati, redatte a cura del direttore dei lavori.
2. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00 è attestata dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento ove differisca dal Direttore dei lavori sulla base sulla quale sarà effettuata la liquidazione ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.
3. Per lavori eseguiti in amministrazione diretta il Direttore dei lavori deve unire al rendiconto finale dei lavori stessi una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente quantitativamente e qualitativamente i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati conseguiti.

Art. 12

Occupazione d'urgenza ed espropriazione

2. Nel caso che, per l'esecuzione dei lavori in economia, si renda necessario il ricorso ad espropriazioni e/o occupazioni d'urgenza di beni immobili, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

CAPO III - FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 13

Tipologia di servizi e provviste in economia

1. Le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, in via esemplificativa e non esaustiva, sono le seguenti:

- a) Forniture somministrazioni e provviste beni mobili, compresi automezzi, macchinari, arredi e attrezzature, comprese quelle informatiche, vestiario di servizio per il personale, materiali vari, libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, stampati, modulistica e similari cancelleria, stampe varie, carta bollata e similari, spese per concorsi indetti dall'amministrazione;
- b) Manutenzione, riparazione e ripristino (compresa ricarica estintori) dei beni di cui al punto a);
- c) Manutenzione di opere ad impianti di uso pubblico ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di lavori pubblici;
- d) Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti infissi e manufatti presi in locazione ad uso del Comune nel caso in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
- e) Le tasse di circolazione per gli automezzi del Comune;
- f) Spese telefoniche, spese postali e telegrafiche, riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici;
- g) Servizi attinenti convegni, conferenze, mostre, corsi di formazione e aggiornamento ed altre manifestazioni in maniera istituzionale;
- h) Spese di rappresentanza, spese per accertamenti sanitari, analisi in genere, spese per servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali mediante buoni pasto;
- i) Spese per polizze di assicurazioni;
- j) Spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
- k) Spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione locali comunali e servizi analoghi;
- l) Incarichi per servizi, nell'ambito di prestazioni ex art. 2222 C.C. e ss., attinenti conferenze, corsi, seminari, accertamenti studi, indagini e/o consulenze specifiche;
- m) Servizi tecnici di impianto inferiore a € 20.000,00;
Gli incarichi debbono essere preceduti da motivata dichiarazione scritta del Responsabile del servizio che giustifichi la necessità dell'incarico, esterno in relazione alle specifiche professionalità richieste nella fattispecie considerata e/o alla carenza di personale;
- n) Quant'altro concerne fornitura di beni e servizi in economia non espressamente specificati nell'elenco di cui sopra ma necessari per il regolare funzionamento e l'erogazione di servizi da parte dell'Ente.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 14

Condizioni per procedere a forniture e/o servizi in economia

1. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 100.000,00 nei limiti appresso indicati:

- a) Sino a € 5.000,00 senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con emissione di lettera-contratto o buono d'ordine del Responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione della ditta affidataria o altro atto idoneo mediante le forme degli usi commerciali vigenti;
- b) Oltre il limite di cui al precedente punto a) e per importi inferiori a € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto mediante determinazione del Responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione della ditta affidataria o altro atto idoneo;
- c) Oltre il limite di cui al precedente punto b) e per importi inferiori a € 100.000,00 l'affidamento avviene con determinazione del responsabile del procedimento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

L'affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso offerto, sia sull'importo a base d'asta, sia con offerta a prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità-prezzo, etc. In tali casi, il criterio adottato dovrà essere fissato nella determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d'invito. In ogni caso le richieste di preventivo o di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione delle forniture, i tempi di esecuzione, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove dovranno essere eseguite le forniture, l'impegno di spesa, etc. L'indagine di mercato si conclude con una relazione del Responsabile del procedimento nella quale saranno indicate le fasi della trattativa, i nominativi delle ditte invitate, le motivazioni per cui l'offerta prescelta risulta più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo.

2. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati ai sensi dell'art. 125, comma 9 del Codice di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Quando le forniture e/o i servizi sono effettuati a mezzo di cottimo, per come previsto dal presente articolo, si procederà alla stipula dei contratti in forma pubblica – Amministrativa qualora l'importo sia superiore a € 20.000,00 (ventimila), mentre per importi inferiori l'affidamento del cottimo dovrà essere formalizzato mediante scrittura privata, nelle forme previste dall'art. 17, del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Art. 15

Servizi di progettazione

In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:

- a) Alla progettazione ~~preliminare, definitiva ed esecutiva~~ di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
- b) Quelli di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 possono essere affidati a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.
- c) In caso di necessità di utilizzo di idonea strumentazione tecnica (accatastamenti, rilievi, etc.) della quale l'ente non dispone, può essere conferito incarico a Professionista esperto nei limiti e nelle modalità di cui al comma successivo.

Per incarichi fino a € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto; gli incarichi fino a € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata sulla pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.

NORME GENERALI

Art. 16

Somme a disposizione in progetto

Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi in economia, ai contratti per tali prestazioni si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 17

Liquidazione lavori, fornitura e servizi in economia

1. I lavori, forniture e servizi in economia sia quelli effettuati con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelli con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidati previo riscontro effettuato dal Responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa con le modalità stabilite dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori, forniture e servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, a discrezione del responsabile del procedimento, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 18

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardo lavori finalizzati:

- a) Alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) Alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) Alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) Alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) Nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 10.000,00;
- b) Nel caso di imprenditori agricoli in forma associata di € 15.000,00.

Art. 19

Disposizioni speciali per i beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 08.11.1991 n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro.

per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1, della lettera citata.

2. Per la stipola delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381/1991.

Art. 20 **Servizi Legali**

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o di comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati alla Giunta Municipale su base fiduciaria, per importi fino a € 20.000,00 per importi superiore si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) Di natura tributaria, fiscale o contributiva
- b) Di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) Prestazioni notarili;
- d) Consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) Altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui al comma 2, lettera a) b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 21 **Disposizioni speciali per le spese di rappresentanza**

1. Nel limite massimo di spesa di € 20.000,00 possono essere effettuate, con le procedure stabilite dal presente regolamento, da parte del Responsabile di servizio competente e previo ordine di servizio del Sindaco che deve contenere l'oggetto specifico delle spese ordinate e la relativa finalità di interesse pubblico, le cosiddette "Spese di rappresentanza del Sindaco".

Per spese di rappresentanza del Sindaco si intendono quelle riconducibili all'esercizio della sfera di discrezionalità politico-amministrativa dell'organo di rappresentanza dell'Ente locale al fine di promuovere e divulgare l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione Comunale e della comunità rappresentata, quale interprete e curatore sovraordinato dei suoi interessi materiali e spirituali.

Art. 22
Ulteriori applicazioni del regolamento

Il presente regolamento si applica altresì anche a quei lavori, servizi e forniture, i quali, seppur non elencati nei precedenti articoli, per la loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute.

Art. 23
Garanzie

1. Le ditte affidatarie di lavori, servizi, forniture in economia per importi rispettivamente fino a € 40.000,00 (i lavori) e € 20.000,00 (servizi e forniture) sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.

2. Il responsabile del servizio in sede di affidamento può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta affidataria.

3. Quando i lavori, servizi e forniture da affidare superano rispettivamente l'importo di € 40.000,00 (i lavori) e € 20.000,00 (servizi e forniture) sono sempre necessarie le garanzie fidejussoria.

Art. 24
Normativa antimafia

Ai contratti di cottimo fiduciario non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, in quanto nel presente regolamento vengono disciplinati i contratti fino ad € 100.000,00.

Art. 25
Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi

Per quanto non espressamente specificato con il presente regolamento comunale, si fa riferimento alle normative statali e regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.